



ORIGINALE

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA

Riunione dei presidenti dei Consigli del distretto

per la costituzione dell'URCOFER - 4 LUGLIO 1972

ad ore 17 in Bologna

Sono presenti i Signori Avvocati :

PIERO VALENZA - ANGIOLA SBAIZ - FRANCESCO BERTI

ARNOALDI VELI per - Bologna

RAOUL CAGNANI " Forlì

GIUSEPPE BONOMINI " Parma

FRANCESCO BATTAGLIA " Piacenza

ELIO MIRACLIA " Reggio Emilia

ROBERTO POLO e GIANNINO MALAGUTI per Ferrara

Avv. Piero Valenza apre la riunione chiedendo l'esito dei voti dei singoli Consigli sul testo di

Statuto dell'Unione Regionale (U.R.C.O.F.E.R.) e

sull'atto costitutivo. Non essendovi proposte di

modificazioni, lo statuto viene approvato all'unanimità

nel testo definitivo al pari dell'atto costitutivo

allegato al presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli)





ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO

dell'Unione regionale Consigli Ordini Forensi Emilia-Romagna (Urcofer)

1. = Fra i Consigli degli Ordini degli avvocati e procuratori di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, è costituita l'Unione regionale dei Consigli degli Ordini Emilia-Romagna, con sede in Bologna presso il Consiglio degli Ordini.
2. = L'Unione regionale provvede alla consultazione fra i Consigli che ne fanno parte nell'ambito della Regione e al comune esame da parte degli stessi suoi componenti di temi e problemi di interesse professionale, che, sotto ogni aspetto, ivi incluso quello della partecipazione alla vita pubblica regionale, possano comunque riguardare l'attività degli iscritti. E ciò al fine di poter augurabilmente assumere intese e deliberazioni che comportino unità di comportamento, in rapporti con gli organi centrali professionali e con quelli di governo e della Regione, con i Sindacati e con la Magistratura. Le determinazioni che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Unione devono essere tali da lasciar salva ed integra la piena autonomia dei Consigli che ne fanno parte entro i limiti delle attribuzioni espressamente ad essi demandate dall'ordinamento professionale vigente.



3. I Consigli membri dell'Unione vi partecipano attraverso la persona del loro Presidente in carica e di altro Consigliere espressamente delegato una tantum dai Consigli stessi a sostituire il Presidente, ove occorra, o a collaborare con lui. In assenza del Presidente e del delegato di cui sopra, i Consigli possono essere rappresentati nelle riunioni dell'Unione da altro Consigliere nominato volta per volta dal Presidente del Consiglio.

Fanno parte di diritto dell'Unione il rappresentante regionale presso il Consiglio nazionale forense, i rappresentanti regionali presso l'Unione nazionale delle Curie, il rappresentante regionale presso la Cassa nazionale previdenza e assistenza.

X 4. L'Unione regionale elegge fra i Presidenti dei Consigli degli Ordini che la compongono il suo Presidente che la rappresenta ad ogni effetto. X L'Unione elegge inoltre un Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere. Gli eletti costituiscono, unitamente al rappresentante regionale presso il Consiglio Nazionale forense, l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica per un biennio, I suoi membri possono essere rieletti.

5. L'Unione regionale dei Consigli degli Ordini si riunisce in sedute ordinarie ogni bimestre.

Possono essere fissate sedute straordinarie su richiesta dei rappresentanti di almeno tre Consigli, o dell'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce d'ordinario una volta al mese.

Su delibera dell'Unione che ne ravvisi l'opportunità può essere indetta anche la convocazione, in assemblea, di tutti i Consiglieri facenti parte dei Consigli degli Ordini del distretto.

6. = Le convocazioni, su ordine del giorno predisposto dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, devono pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nel tre giorni successivi al ricevimento della convocazione i Consigli possono chiedere al Presidente che siano aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza si può prescindere dal rispetto del termine di cui sopra e la convocazione può essere fatta anche per telefono.

Le riunioni dell'Unione potranno aver luogo nelle sedi dei nove Consigli, secondo l'ordine che sarà deliberato dalla stessa Unione.

7. = Le determinazioni dell'Unione regionale sui temi che rientrino nelle sue attribuzioni, e così per criteri, in-

dirizzi, comportamenti che siano di comune generale interesse, sono assunte a maggioranza semplice in proporzione del numero degli iscritti, spettando a ciascun rappresentante di Consigli dell'Ordine il numero di voti attribuiti dall'art. 11 del D.L. Lgt. 23.11.1944 n. 382 (e precisamente secondo la seguente tabella risultante da recente decisione del Consiglio di Stato, con riferimento al numero degli iscritti nei vari Consigli: da 1 a 100 - voti 1; da 100 a 200 voti 2; da 400 voti 3; da 600 voti 4; da 900 voti 5; da 1200 voti 6).-

I rappresentanti regionali del Consiglio nazionale Forense, dell'Unione nazionale delle Curie e della Cassa nazionale di previdenza hanno voto consultivo.

8.- Nella prima seduta di ogni anno l'Unione delibera il programma annuale di attività, tenuto conto dei problemi più rilevanti dibattuti e urgenti che interessano gli iscritti.

In tale seduta essa delibera altresì l'entità dei contributi ordinari annui dovuti dai vari Ordini rappresentati in proporzione al numero degli iscritti e le modalità di erogazione, salva sempre la determinazione successiva di contributi straordinari che si rendano necessari.

Le erogazioni sono disposte dall'Ufficio di Presidenza

e il Segretario dell'Unione adempie alle funzioni di Tesoriere.

9. - Ai fini del miglior perseguimento dei propri scopi, l'Unione può nominare Commissioni di studio, designando a farne parte colleghi iscritti agli albi della Regione, organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento, assumere iniziative di utilità anche economica (sentiti all'uopo i Sindacati) e di interesse per gli iscritti, partecipare ad enti e centri di studi, esclusa sempre ogni compromissione di carattere politico e secondo le finalità di cui all'art.2.

10. - L'Unione curerà altresì nel modo che sarà ritenuto più idoneo la instaurazione di rapporti con altri Ordini di avvocati e procuratori a livello regionale, promuovendo - anche tramite l'Unione nazionale delle Curie - l'adozione in Italia di Unioni regionali con regolamento analogo al presente.

11. - Il presente atto è firmato dai Presidenti degli Ordini che entrano a far parte dell'Unione regionale dei Consigli degli Ordini per l'Emilia e Romagna, in base a delibere di approvazione del testo da parte dei rispettivi Consigli, delibere che si allegano in copia.

La durata dell'Unione è fissata a tutto il 1978, salva proroga da deliberarsi entro il 30 Giugno 1977.

Per quanto riguarda la regolamentazione di cui agli articoli da 2 a 10 incluso, essa potrà essere modificata e integrata su proposte da deliberare con la maggioranza di 2/3 sempre con attribuzione di voti ai singoli rappresentanti dei Consigli a sensi del precedente art.7 primo comma.

Con la stessa maggioranza potrà essere deliberato lo scioglimento anticipato rispetto al termine di cui al secondo comma del presente articolo.

